La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola
Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile
ISSN 2281-8693
Pubblicazione del 17.6.2021
La Nuova Procedura Civile, 3, 2021

duepuntozero & Diritto Avanzato

Comitato scientifico:
*Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza)- Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) – Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione)* - Paolo **DI MARZIO** *(Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) – Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) – Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) – Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Francesca **PROIETTI** (Magistrato) – Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) – Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) – Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).*

Impugnazione di delibera condominiale e giudicato nei confronti degli altri condomini non intervenuti nel giudizio

Il giudicato formatosi nel processo in cui sia costituito l'amministratore, fa stato anche nei confronti dei singoli condomini non intervenuti uti singuli nel giudizio, come se fossero una delle parti originarie del giudizio, in quanto tutti rappresentati dall'Amministratore di Condominio. In virtù di tale "inscindibilità" tra condominio e condòmini, il giudicato fa stato anche nei confronti dei singoli condòmini non intervenuti singolarmente nel giudizio. Pertanto, nel giudizio di impugnazione della delibera condominiale promosso da un condomino, gli altri condomini non possono considerarsi terzi estranei titolari di un diritto autonomo rispetto alla situazione giuridica dedotta in quel giudizio che, invece, fa stato anche nei loro confronti, benché non intervenuti nel giudizio.

NDR: in argomento Cass. 10717/2011, 4436/2017, 12911/2012 e 4436/2017.

Corte di appello di Milano, sezione terza civile, sentenza del 26.5.2021, n. 1675

…omissis…

Con atto di citazione DD srl impugnava avanti al Tribunale di Milano la delibera condominiale del Condominio LL del 14.7.2017, chiedendo che la stessa fosse dichiarata, nulla e/o annullabile e/o comunque invalida ed inefficace relativamente ai punti n. 2 e 5 della stessa, aventi ad oggetto rispettivamente: l'approvazione del conto consuntivo 01/01/2016 – 31/12/2016 e suo riparto e l'approvazione bilancio preventivo anno 01/01/2017-31/12/2017 e suo riparto, poiché la loro predisposizione e approvazione sarebbero stati effettuati su tabelle millesimali difformi da quelle originariamente allegate al primo atto di rogito del 2005 ed al regolamento condominiale di natura contrattuale, in quanto inclusive del II° piano interrato che l'appellante invece sostiene essere escluso dalle proprietà comuni del Condominio LL.
Con sentenza n. 11784/2019, pronunciata e pubblicata in data 18.12.2019, il Tribunale di Milano ha respinto tale domanda.
Con atto di citazione in appello del 13.01.2020, DD srl ha proposto impugnazione avverso la sentenza de qua, per vedere accogliere la domanda di riforma della stessa, rassegnando le seguenti conclusioni: "accertata e dichiarata l'avvenuta erronea applicazione da parte del Giudicante dei principi in materia di applicazione delle tabelle di riparto delle spese condominiali, l'erronea valutazione delle prove e l'erronea applicazione della normativa di legge, voglia l'Ill.ma Corte dichiarare nulla e/o annullabile e/o comunque invalida ed inefficace la delibera assunta dall'assemblea ordinaria del Condominio LL in data 14.07.2017, relativamente ai punti 2 e 5 dell'Ordine del Giorno (approvazione consuntivo 01.01.2016 / 31.12.2016 e suo riparto; approvazione preventivo di gestione 01.01.2017 / 31.12.2017 e suo riparto), ed in particolare in quanto per la predisposizione dei relativi riparti approvati risultano adottate tabelle millesimali difformi da quelle originariamente allegate al primo atto di rogito ed al regolamento condominiale di natura contrattuale. "In via istruttoria l'appellante ha insistito nella richiesta di ammissione alla prova per testimoni e nell'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio: "volta a verificare se i criteri di riparto delle spese adottati dall'assemblea del Condominio LL con la delibera del 14.07.2017 siano conformi alle tabelle millesimali allegate all'atto di permuta di immobili del 22.06.2005 a rogito *omissis*, prodotto quale doc. 1 da parte appellante nel fascicolo del giudizio di primo grado."
L'appellante propone i seguenti motivi di appello:
1) erronea applicazione del regolamento di condominio e delle tabelle millesimali;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 116, primo comma, c.p.c. in quanto il giudicante, facendo cattivo uso del prudente apprezzamento, ha valutato erroneamente le prove per inesatta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia;
3) omesso esame dei documenti decisivi per il giudizio (in particolare doc. 1 del fascicolo di prime cure XX e CTU).
Costituitosi in giudizio, il Condominio LL appellato, ha proposto istanza preliminare di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e nel merito, ha riproposto la domanda preliminare di dichiarazione di improcedibilità della domanda della condomina DD, sulla base della preliminare eccezione di giudicato "implicito" formatosi a seguito del passaggio in giudicato della sentenza emessa dal Tribunale di Lodi n. 968/2016 pubbl. il 29/11/2016, Rg. 5242/2013, con la quale l'adito Tribunale ha "rigetta[to] la domanda formulata da XX srl uni personale".
Il Condominio appellato ha comunque altresì domandato il rigetto della domanda per infondatezza nel merito.
Alla prima udienza il 7.7.2020, su concorde richiesta delle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.2.2021 e, all'esito, veniva rimessa in decisione con assegnazione di termini abbreviati per il deposito degli atti conclusionali ex art. 190 c.p.c.
In via preliminare ed in relazione alla preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., la Corte rileva che la stessa è stata implicitamente rigettata in quanto, nel caso in esame e stante la permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello e la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, non sono necessarie né particolari forme sacramentali (dovendosi superare il formalismo fine a sé stesso e verificare se nella sostanza l'atto integri la ratio della norma, come sottolinea la Suprema Corte anche nella più recente ordinanza 13535/2018)

né la redazione effettiva di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Nel merito, la Corte ritiene l'eccezione preliminare di giudicato "implicito" sollevata dal Condominio fondata per i motivi di seguito indicati.
Si deve premettere che la giurisprudenza della S.C. (a partire da Cass. S.U. 6689/1995 e poi da Cass. Civ., Sent. n.19252/2018 e da ultimo da Cass. Sent. n. 5138/2019), afferma che il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) quale riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa stato ad ogni effetto tra le parti per l'accertamento di merito positivo o negativo del diritto controverso, in quanto lo stesso si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico e giuridico della pronuncia, con effetto preclusivo dell'esame delle stesse circostanze in un successivo giudizio, che abbia gli identici elementi costitutivi della relativa azione e cioè i soggetti, la "causa petendi" ed il "petitum".
Il giudicato sostanziale si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, spiegando, quindi, la sua autorità non solo nell'ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti (c.d. giudicato esplicito), ma estendendosi necessariamente al c.d. giudicato implicito, cioè gli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione.
Il giudicato, inoltre, copre il dedotto ed il deducibile in relazione all'oggetto della domanda; ragion per cui, una volta accolta la domanda, la cosa giudicata non si limita alle eccezioni proposte, ma si estende anche a quelle proponibili.
Inoltre "Il giudicato implicito richiede, per la sua formazione, che tra la questione decisa in modo espresso e quella che si deduce essere stata risolta implicitamente sussista un rapporto di dipendenza indissolubile, tale da determinare l'assoluta inutilità di una decisione sulla seconda questione e che la questione decisa in modo espresso non sia stata impugnata" (Cass. n. 7115/2020).
In merito poi all'efficacia del giudicato nei confronti di terzi estranei alla lite, il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare efficacia riflessa nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al rapporto processuale, purché questi sia titolare di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo, o comunque a questa subordinato (Cass. Sent n. 17931 del 04/07/2019).
Con sentenza n. 8101/2020, la S.C. ha specificato che "Il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare "efficacia riflessa" nei confronti di soggetti rimasti estranei al rapporto processuale a condizione che:
a) i terzi non siano titolari di un diritto autonomo, per tale dovendosi intendere o il diritto scaturente da un diverso rapporto giuridico; oppure un diritto "la cui fattispecie costitutiva non risulti composta anche dalla esistenza (o inesistenza) del rapporto dedotto nel primo giudizio;
b) i terzi non possano risentire un "pregiudizio giuridico" dalla precedente decisione;
c) l'efficacia riflessa riguardi soltanto l'affermazione di una situazione giuridica che non ammette la possibilità di un diverso accertamento.
Si deve innanzitutto affermare che rispetto al giudizio svolto innanzi al Tribunale di Lodi, l'appellante non può qui considerarsi terza estranea titolare di un diritto autonomo.
Dall'esame della sentenza passata in giudicato si evince chiaramente che entrambe le condomine (XX e DD) hanno posto a fondamento delle rispettive domande la medesima "causa petendi".
Entrambe infatti eccepiscono che l'assemblea condominiale con le delibere impugnate ha utilizzato nei criteri di riparto delle spese, tabelle millesimali differenti rispetto a quelle allegate al primo rogito ed applicate dal 2005, non potendosi quindi non concludere che DD è, nel presente giudizio, titolare di un diritto meramente subordinato e dipendente da quello già precedentemente fatto valere dalla diversa condomina XX.
Dal principio ritraibile dall'art. 2909 c.c. - secondo cui il giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, entro i limiti oggettivi dati dai suoi elementi costitutivi, ovvero della "causa petendi", intesa come titolo dell'azione proposta e del bene della vita che ne forma l'oggetto ("petitum" mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottata ("petitum" immediato), è irrilevante che le condomine abbiano impugnato due diverse delibere condominali, dal momento che identico è l'oggetto del giudizio poichè in entrambi i casi riguarda i criteri di riparto degli oneri condominiali adottati dal Condominio LL sulla base delle medesime tabelle millesimali (cfr: Cass. Ord. n. 25798 del 2017, Cass. Ord. n. 31049 del 30/11/2018).

Si deve inoltre sottolineare che nel primo giudizio il Condominio LL si è regolarmente costituito, in persona dell'Amministratore pro-tempore.
La S.C. riconosce espressamente che "la generale ed indistinta legittimazione di ciascun condòmino ad impugnare una sentenza pronunciata nei confronti dell'Amministratore, sulla base del principio secondo cui il Condominio è un ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi partecipanti, sicché l'esistenza dell'organo rappresentativo unitario non priva i singoli condòmini del potere di agire a difesa dei diritti connessi a detta partecipazione, né, quindi, del potere di intervenire ad adiuvandum, (intervento adesivo dipendente) nel giudizio per il quale tale difesa sia stata legittimamente assunta dall'amministratore e di avvalersi dei mezzi di impugnazione, al fine di evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunziata nei confronti dell'amministratore stesso che non l'abbia impugnata (Cass. SS.UU n. 10934/2019 e Cass. Civ. Sent. n. 16562/2015; Cass. Ord. n. 2636/2021).
Pertanto poiché l'Amministratore quando agisce o resiste in giudizio, rappresenta il condominio e quindi anche i condòmini "uti singuli" che lo costituiscono, ad essi infatti si riconosce solo la legittimazione ad esperire un intervento in giudizio ad adiuvandum, non essendo titolari di un diritto autonomo rispetto a quello tutelato dall'Amministratore in rappresentanza e nell'interesse del Condominio.
E ancora "Il giudicato formatosi nel processo in cui sia costituito l'amministratore, fa stato anche nei confronti dei singoli condòmini non intervenuti uti singuli nel giudizio, come se fossero una delle parti originarie del giudizio, in quanto tutti rappresentati dall'Amministratore di Condominio (Cass. Sent. n. 10717/2011; Cass. n. 4436 del 21/02/2017)."
In virtù di tale "inscindibilità" tra condominio e condòmini, il giudicato fa stato anche nei confronti dei singoli condòmini non intervenuti singolarmente nel giudizio (Cassazione civile sentenza n. 12911/2012).
Il presente giudizio è quindi esattamente speculare a quello su cui si è già pronunciato il Tribunale di Lodi con efficacia di giudicato, trattandosi della medesima situazione di fatto e di diritto.
In considerazione di quanto sopra è evidente che nel giudizio di impugnazione della delibera condominiale del 04.06.2013 promosso da XX srl avanti il Tribunale di Lodi, DD srl è stata direttamente rappresentata dall'amministratore di condominio.
Quest'ultima dunque non può considerarsi "terza estranea titolare di un diritto autonomo " rispetto alla situazione giuridica dedotta in quel giudizio che, invece, fa stato anche nei suoi confronti, benché non intervenuta nel giudizio, considerato anche che nella diversa ipotesi vi sarebbe astrattamente il pericolo di un contrasto tra giudicati (Cass. Civ. 4436/2017).
Tale conclusione è avallata espressamente dall'ipotesi di revocazione della sentenza passata in giudicato prevista dall'art. 395, n. 5) c.p.c. e che ne costituisce il presupposto ovvero "se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione".
Per i motivi di cui sopra, appare vincolata la pronuncia di improcedibilità della domanda proposta dall'appellante e la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'appellata sulla base dei criteri medi di liquidazione giudiziale dei compensi professionali per avvocati in ambito civile, di cui al DM 55/2014, aggiornati al DM n. 37/2018, facendo riferimento ai valori minimi previsti per ciascuna fase del giudizio, in relazione al valore della causa dichiarato dall'appellante.
Rilevata infine la commistione tra la compagine sociale e amministrativa delle due società, nonchè la circostanza che DD era l'originaria venditrice degli immobili costituenti il Condominio LL e in tale qualità ha provveduto a predisporre le relative tabelle millesimali e le successive modifiche , nonché a consegnare le stesse all'Amministratore ai fini della determinazione dei criteri di riparto delle spese condominiali, si evidenzia la manifesta infondatezza anche nel merito della domanda dell'appellante.
Ciò premesso, la Corte pertanto ritiene che, sussistendone i presupposti, dev'essere accolta la domanda dell'appellato di condanna dell'appellante al pagamento a controparte di una "somma equitativamente determinata" a titolo di responsabilità processuale aggravata ex art. 96, I° comma

c.p.c. che, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, si può quantificare nel 50% delle spese legali liquidate come sopra indicato.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la domanda dell'appellante DD s.r.l. improcedibile; condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese di lite che si liquidano in € 7.641,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali; condanna parte appellante al pagamento a parte appellata della somma di Euro 3.821,00 ex art. 96, 1°comma c.p.c.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**l'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO

Distribuzione commerciale: ***Edizioni DuePuntoZero***

www.giustiziacivile.com